



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEI PROFILI ISTITUZIONALI
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA
NEI SOCIAL NETWORK

Approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. del

Indice

Articolo 1. - Oggetto.....	3
Articolo 2. - Principi.....	3
Articolo 3. - Gestione dei profili e pubblicazione degli atti.....	3
Articolo 4. - Modalità di accesso ai profili istituzionali e norme di comportamento.....	5
Articolo 5. - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.....	6
Articolo 6. - Norme finali.....	6
Articolo 7. - Costi di Gestione.....	7
Articolo 8. - Entrata in vigore.....	7

Articolo 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta nelle piattaforme social network "Facebook", "X", "Youtube" e "Instagram" e definisce le modalità di pubblicazione di contenuti e di accesso alle sezioni ed ai documenti nonché di ogni altra informazione in essi contenuta.
2. Con l'espressione social network si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Articolo 2. - Principi

1. L'Unione dei Comuni delle Terre del Delta riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali di libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
3. In proposito l'Amministrazione dell'Unione riconosce come ufficiali i profili nelle piattaforme social network "Facebook", "X", "Youtube" e "Instagram" che potranno essere predisposti con le modalità di cui al successivo art. 3, e li considera importanti per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché per la promozione delle notizie, dell'immagine, della memoria storica e delle peculiarità del territorio.
4. I profili istituzionali dell'Unione dei Comuni delle Terre Delta in "Facebook", "X", "Youtube" e "Instagram" sono risorse utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.
5. La presente regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

Articolo 3. - Gestione dei profili e pubblicazione degli atti

1. Il Presidente dell'Unione può disporre l'apertura di un nuovo profilo o la cancellazione di un profilo esistente, con apposito provvedimento, in armonia con le necessità di informazione e promozione del territorio che nel tempo vengano a manifestarsi.
2. I Sindaci dell'Unione sono titolari delle funzioni di:
 - amministrazione dei profili;
 - inserimento di pubblicazioni;

- commento e moderazione dei commenti.

Il Presidente dell'Unione può delegare, con apposito provvedimento, tutte od alcune delle succitate funzioni, per tutti od alcuni profili e/o piattaforme ad un insieme intersettoriale di dipendenti dell'Ente o di persone non dipendenti, le quali rappresentano i soggetti incaricati di assicurare la progettazione e lo sviluppo della presenza dell'Ente nelle piattaforme nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

3. La presenza dell'Ente sui social network ha finalità prettamente istituzionali, pertanto i contenuti inseriti nei profili istituzionali saranno orientati a:

- promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici;
- diffondere e pubblicizzare iniziative, eventi ed attività organizzati dall'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, dai Comuni, da associazioni, istituzioni o altri enti;
- informare la cittadinanza in merito a comunicazioni di servizio;
- finalità di marketing territoriale, promozione del territorio, informazioni turistiche e culturali;
- pubblicizzare decisioni assunte dalla Giunta e/o dal Consiglio dell'Unione e/o dei singoli Comuni che si riterranno particolarmente importanti o rilevanti anche ai fini della trasparenza.

4. Le persone autorizzate all'accesso ai profili istituzionali dell'Unione con ruolo di amministrazione possono gestire tutti gli aspetti dei profili, tra i quali: pubblicazione di contenuti, gestione dei commenti, gestire autorizzazioni di accesso e ruoli di altri soggetti, ecc... Le persone autorizzate all'accesso con ruolo di amministrazione ed inserimento delle pubblicazioni hanno facoltà di stabilire quali informazioni e documenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 3 sia opportuno pubblicare e di effettuare le pubblicazioni. Le pubblicazioni potranno essere altresì proposte dai responsabili di servizio, dal presidente dell'Unione, dai Sindaci o dai singoli dipendenti, nel rispetto del successivo art. 4. Il Presidente dell'Unione ed i Sindaci hanno comunque facoltà di eliminare eventuali contenuti già pubblicati che ritengano, a posteriori, non dover essere veicolati tramite i profili istituzionali.

Le persone autorizzate all'accesso ai profili dell'Unione con ruolo di amministratore e/o di moderatore hanno facoltà di rispondere ai commenti degli utenti e di eliminarli con le modalità di cui al successivo art. 5.

5. Le eventuali richieste di pubblicazione, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile agli incaricati con ruolo di amministratore o di inserimento pubblicazioni, ovvero almeno 3 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.

6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

7. Nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi

nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

8. I soggetti incaricati della gestione dei profili istituzionali devono attenersi, oltre che al presente Regolamento, alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché alla normativa in materia di comunicazione istituzionale, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

Articolo 4. - Modalità di accesso ai profili istituzionali e norme di comportamento

1. Le persone autorizzate a gestire i profili istituzionali con ruolo di amministratore provvedono a gestire le abilitazioni di accesso ai profili, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. L'accesso ai profili istituzionali dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta per visualizzare le pubblicazioni ed inserire commenti alle stesse è libero ed aperto a tutti ma è soggetto alla seguente regolamentazione:

- a) Il soggetto che decide di inserire contenuti, potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
- b) Il soggetto che decide di inserire contenuti dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;
- c) I contenuti e le fotografie che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
- d) In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti è sottoposta a procedura di moderazione da parte dei soggetti individuati di cui all'art. 3; potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

- a) l'utilizzazione dei profili come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b) gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c) le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d) l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano la pubblica amministrazione in genere;
- e) le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f) sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g) è vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o altro malware in genere.

Articolo 5. - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.

1. Ogni singolo utente dei suddetti servizi deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo ai soggetti abilitati all'accesso con il ruolo di amministratore e moderatore.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce del presente regolamento verrà punito con le modalità di cui al successivo comma 5.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si sollecita la collaborazione degli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole.

Eventuali comportamenti non compatibili con il presente regolamento potranno essere segnalati all'Amministrazione a mezzo mail all'indirizzo: sia@unione.terredeldelta.fe.it

5. I soggetti abilitati all'accesso ai profili con ruolo di amministratore e moderatore potranno, previa valutazione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudicano essere in violazione delle precedenti norme o delle norme di comportamento previste per l'utilizzo delle piattaforme dai rispettivi proprietari. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. I soggetti abilitati all'accesso ai profili con ruolo di amministratore e moderatore provvederanno al contempo ad eliminare i contenuti incriminati e/o a segnalarli tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterranno offensivo o lesivo rispetto alle norme del presente Regolamento o dalle norme di comportamento previste per l'utilizzo delle piattaforme;
- b) in caso di reiterate violazioni e/o abusi, i soggetti abilitati all'accesso ai profili con ruolo di amministratore provvederanno, laddove possibile, a "bloccare" il colpevole tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dalle piattaforme, impedendogli in tal modo di pubblicare ulteriori contenuti.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5, i soggetti abilitati all'accesso ai profili con ruolo di amministratore e moderatore dovranno per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta dell'Unione che valutate le singole situazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

Articolo 6. - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme nazionali, in particolare:

- Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati
- L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli enti locali"
- L. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- L. 28/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

Articolo 7. - Costi di Gestione

1. Come da vigenti regolamenti delle piattaforme di cui all'art. 1, non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.
2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori del social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome delle pagine) verranno prese in considerazione dalla Giunta dell'Unione che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Articolo 8. - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.